


Io sottoscritto Avv. Tommaso Di Nitto del Foro di Roma, CF DNT TMS 68S06 D708W, con studio in Roma, Via Antonio Gramsci n. 24, nella mia qualità di difensore della sig.ra Patrizia Lo Sardo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del CAD, dichiaro che la presente copia informatica è conforme all'originale analogico in mio possesso della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, Sezione II Quater, 28 febbraio 2019, n. 1379. Roma, 18 marzo 2019 (avv. Tommaso Di Nitto)

Pubblicato il 28/02/2019

N.01379 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 01029/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2019, proposto da

Patrizia Lo Sardo, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Di Nitto, Simona Sainato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Di Nitto in Roma, via Antonio Gramsci, 24;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Commissione per l'Attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni, Formez PA non costituiti in giudizio;

nei confronti

Charlotte Montanaro, Elena Arlotti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 80 unità di personale di ruolo, nel profilo professionale di Funzionario Restauratore, da inquadrare nella III Area del personale non

dirigenziale, posizione economica F1, approvata con Decreto Mibac DG-OR del 15.11.2018 n. 1702 e successivamente riformulata e riapprovata con modifiche con Decreto Mibac DG-OR del 30.11.2018 n. 1857, ivi compresi i citati Decreti di approvazione, nella parte in cui non sono stati valutati o riconosciuti e attribuiti i giusti punteggi per i titoli di studio e di servizio posseduti dalla ricorrente, dei verbali della Commissione di concorso, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati, quand'anche sconosciuti, ivi compresi i Decreti Direttoriali n. 1990 del 12.12.2018 e n. 1997 del 13.12.2018 e le circolari n. 476/2018 e n. 454/2018, nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa dell'illegittima condotta posta in essere dall'Amministrazione, da quantificarsi per equivalente, nella misura pari al valore degli emolumenti contrattuali che la stessa avrebbe percepito se avesse sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato e fino alla stipula dello stesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2019 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- a) che l'impugnazione proposta con il presente ricorso è volta a ottenere anche il riconoscimento di una migliore posizione nella graduatoria generale di merito del concorso indicato in epigrafe;
- b) che la ricorrente - collocatasi al 163° posto della predetta graduatoria - aspira, nell'ipotesi di integrale accoglimento del ricorso, a collocarsi al 24° posto;

c) che occorre quindi disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami, atteso l'elevato numero dei medesimi;

d) che detta notifica andrà effettuata mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione di un avviso il quale dovrà contenere le seguenti informazioni (con dispensa dall'indicazione nominativa dei controinteressati individuabili):

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso;
- un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti;
- il testo integrale della presente ordinanza;

e) che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia pubblicato nel termine perentorio di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e depositare, presso la segreteria del Tribunale adito, la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

f) che va comunque disposta la notificazione individuale del ricorso ai candidati collocatisi in graduatoria nelle posizioni n. 156, 158, 159, 161, 162.

Considerato altresì che occorre acquisire una relazione contenente i documentati chiarimenti da parte dell'Amministrazione sui profili di censura prospettati dalla parte ricorrente e recante in allegato la relativa documentazione integrale;

Considerato infine che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 55, comma 10 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

- ordina alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio processuale secondo le modalità ed i termini specificati in motivazione;
 - ordina al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e a Formez PA di depositare, nelle forme del processo amministrativo telematico, una documentata relazione nei sensi di cui in motivazione, nel termine di settanta giorni dalla notificazione o della comunicazione della presente ordinanza;
 - fissa per la trattazione del merito della causa l'udienza pubblica del 7 aprile 2020.
- Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore
Silvia Coppari, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Arzillo

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO